

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 85 *quinquies* e 103 *octoquies*, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare l'articolo 142, lettere b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) ed s),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e apporta una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ad alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso abroga vari regimi di pagamento diretto a decorrere dal 2010. Esso apporta inoltre una serie di modifiche al sistema in base al quale un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta «condizionalità») è passibile di riduzione o azzeramento dei pagamenti diretti.

(2) I regimi di pagamento diretto sono stati introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992

e sono stati ulteriormente sviluppati nell'ambito delle successive riforme. Tali regimi sono stati oggetto di un sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «sistema integrato»). Tale sistema, quale configurato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 24 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽²⁾, si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 73/2009 poggia su tale sistema integrato.

(3) Tenendo conto delle modifiche apportate al sistema dei pagamenti diretti dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 796/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento basato sui principi stabiliti dal medesimo regolamento (CE) n. 796/2004. Contestualmente, in seguito all'inclusione del settore vitivinicolo nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽³⁾ contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di coerenza, è opportuno che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 siano incorporate nel regolamento (CE) n. 1120/2009 ⁽⁴⁾, che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾.

(4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all'applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. È pertanto opportuno che il presente regolamento preveda le disposizioni in materia di gestione e di controllo che devono essere applicate dagli Stati membri qualora essi scelgano di accedere a determinati regimi. Le disposizioni del presente regolamento devono quindi potersi applicare solo nella misura in cui gli Stati membri abbiano operato tale scelta.

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (5) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, nell'ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
- (6) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
- (7) Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009. Questo articolo prevede l'impiego di tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica (SIG). È necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.
- (8) Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all'aiuto e di effettuare, tra l'altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all'aiuto in quanto tali.
- (9) Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.
- (10) A fini di semplificazione, gli Stati membri devono poter decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica.
- (11) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema integrato quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti di uno stesso agricoltore.
- (12) Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un'unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie. Inoltre, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare gli agricoltori da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.
- (13) Gli Stati membri devono fissare un termine per la presentazione della domanda unica che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non deve essere successivo al 15 maggio. L'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, devono essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla stessa base giuridica, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustificino le condizioni climatiche in un dato anno.
- (14) Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all'aiuto da attribuire nel corso dell'anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.
- (15) Al fine di semplificare l'iter istruttorio della domanda e in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quante più possibile informazioni prestabilite.
- (16) È opportuno che eventuali informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, frutta a guscio, patate da fecola, sementi, cotone e ortofrutticoli e al sostegno specifico oggetto della domanda unica siano richieste insieme alla domanda stessa o, se del caso, vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni dettagliate, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.
- (17) Inoltre, per consentire una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.
- (18) Per consentire agli agricoltori di pianificare l'uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

- (19) La presentazione puntuale della domanda di aumento del valore o di attribuzione dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico è essenziale ai fini di una gestione efficiente. Gli Stati membri devono pertanto fissare un termine per la presentazione di tale domanda, che non deve essere successivo al 15 maggio. Per semplificare le procedure, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a decidere che la domanda possa essere presentata contestualmente alla domanda unica. Per questo motivo occorre tuttavia permettere all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Finlandia e alla Svezia di fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.
- (20) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.
- (21) Conformemente all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, i premi previsti dai regimi di aiuto per i bovini possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾. Gli agricoltori che presentano domande a titolo dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.
- (22) Poiché, per loro natura, l'aiuto previsto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento distinto per gli ortofrutticoli non sono legati alla superficie agricola, le disposizioni relative alla domanda unica non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.
- (23) È necessario stabilire ulteriori criteri relativi alla domanda di sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 diverso dai pagamenti per superficie o per animale. Tenuto conto della possibile diversità delle misure di sostegno specifico, è particolarmente importante che l'agricoltore fornisca tutte le informazioni richieste per accertare l'ammissibilità. Per motivi pratici è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere i documenti giustificativi ad una data successiva a quella fissata per la domanda.
- (24) Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari non sono gli agricoltori ma i fondi di mutualizzazione che hanno indennizzato gli agricoltori per le perdite economiche. È opportuno stabilire criteri speciali per la domanda di sostegno ai fondi di mutualizzazione che includano le informazioni richieste per stabilire la loro ammissibilità al pagamento.
- (25) Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dell'agricoltore e delle autorità nazionali, occorre inoltre consentire alle autorità nazionali di richiedere detti documenti giustificativi necessari per verificare l'ammissibilità di taluni pagamenti direttamente alla fonte dell'informazione e non all'agricoltore.
- (26) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.
- (27) È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
- (28) È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.
- (29) La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all'aiuto da parte degli agricoltori è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande deve essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una percentuale di riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
- (30) Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco.
- (31) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Ai fini della sorveglianza è fondamentale poter effettuare i controlli in loco. Qualora un agricoltore impedisca la realizzazione di tali controlli, le relative domande devono essere respinte.

(¹) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

- (32) Il preavviso sui controlli in loco relativi all'ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.
- (33) Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli.
- (34) Ai fini di un rilevamento efficace delle irregolarità nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. È opportuno che alle irregolarità venga dato seguito secondo procedure adeguate.
- (35) Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all'interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare all'agricoltore la facoltà di ricorrere contro questa decisione.
- (36) Quando uno Stato membro si avvale della possibilità prevista dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i pagamenti sono concessi per superficie o per animale, è opportuno applicare la stessa percentuale di controlli applicabile agli altri pagamenti per superficie o per animale. Per le altre misure di sostegno specifico occorre considerare i beneficiari come una popolazione distinta e sottoporli ad una percentuale minima di controlli specifica.
- (37) Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.
- (38) L'accertamento di irregolarità e inadempienze significative deve imporre un livello più elevato di controlli durante l'anno in corso e/o in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione. Nel caso di verifiche relative alla condizionalità, l'estensione del campione deve riguardare gli atti o le norme pertinenti.
- (39) In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.
- (40) Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall'autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l'efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.
- (41) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.
- (42) In taluni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano state ricevute e dunque autorizzare gli Stati membri ad operare una selezione parziale del campione di controllo prima del termine del periodo di presentazione delle domande.
- (43) Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l'agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.
- (44) Per garantire una sorveglianza adeguata, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie devono riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. A fini di semplificazione è tuttavia opportuno permettere che l'effettiva determinazione delle parcelle venga limitata a un campione corrispondente al 50 % di esse. Il campione deve essere tuttavia affidabile e rappresentativo, con la possibilità di estenderlo in caso di anomalie. I risultati del campione devono essere estrapolati al resto della popolazione. È opportuno specificare che gli Stati membri, ai fini dei controlli in loco, possono far uso di determinati strumenti tecnici.

- (45) È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione per garantire che le misure siano rilevate con una qualità almeno equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche applicabili elaborate a livello comunitario.
- (46) Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, occorre prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.
- (47) È opportuno stabilire a quali condizioni le parcelle agricole arborate debbano essere considerate ammissibili ai fini dei regimi di aiuto. È inoltre opportuno adottare una disposizione relativa alla procedura amministrativa da seguire in caso di utilizzazione in comune di superfici.
- (48) Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali.
- (49) Nell'ambito del regime di pagamento unico, gli agricoltori che detengono diritti speciali possono ricevere l'aiuto a condizione che soddisfino un criterio di attività minima. Per garantire una verifica efficace del rispetto di tale criterio, gli Stati membri devono definire procedure per i controlli in loco degli agricoltori che detengono diritti speciali.
- (50) Date le peculiarità dei regimi di aiuto per le sementi, il cotone e lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo.
- (51) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, per poter beneficiare di pagamenti diretti le varietà di canapa devono avere un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %. Ai fini dell'applicazione di questa norma è opportuno stabilire il sistema che gli Stati membri dovranno utilizzare per la verifica del tenore di THC nella canapa.
- (52) È inoltre necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l'efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.
- (53) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.
- (54) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l'esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell'assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando non si trovano più nell'azienda.
- (55) Per gli ovini e i caprini, i controlli in loco devono includere in particolare l'osservanza del periodo di detenzione e l'esattezza dei dati contenuti nel registro.
- (56) Qualora uno Stato membro opti per il premio all'abbattimento, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli in loco da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.
- (57) Per quanto riguarda il premio all'abbattimento concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.
- (58) Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini ⁽¹⁾. Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati devono essere indicati nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

⁽¹⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

- (59) È inoltre necessario stabilire disposizioni per quanto riguarda la relazione di controllo nel caso dei controlli in loco effettuati presso i macelli o quando il premio viene concesso dopo l'esportazione. Per motivi di coerenza occorre inoltre disporre che, in caso di inosservanza di quanto disposto al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ⁽¹⁾, copie delle relazioni di controllo vengano trasmesse alle autorità responsabili per l'applicazione dei suddetti regolamenti.
- (60) Se uno Stato membro si avvale della possibilità di concedere il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, devono essere applicate nella misura del possibile le disposizioni di controllo previste da tale regolamento. Qualora non risulti possibile applicare le suddette disposizioni, gli Stati membri devono garantire un livello di controllo equivalente. È opportuno stabilire criteri specifici per il controllo delle domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione e per gli investimenti.
- (61) Il regolamento (CE) n. 73/2009 introduce obblighi di condizionalità per gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I dello stesso regolamento e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Tale sistema si applica altresì ai pagamenti di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire le modalità di applicazione di detto sistema.
- (62) Occorre determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l'adempimento degli obblighi di condizionalità.
- (63) In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Tuttavia, tali strumenti di controllo non devono essere resi obbligatori per gli Stati membri.
- (64) Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all'1 % degli agricoltori soggetti al regime di condizionalità ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un'adeguata analisi di rischio.
- (65) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell'organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme.
- (66) Ove la normativa specifica applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri devono rispettare tali percentuali. Tuttavia, occorre permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell'ambito della condizionalità.
- (67) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha introdotto norme che richiedono, in taluni casi, un controllo a posteriori da parte dell'autorità competente per accertare che l'agricoltore abbia intrapreso un'azione correttiva. Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda i campioni per i controlli in loco relativi alla condizionalità, occorre precisare che i suddetti casi di controllo a posteriori non devono essere presi in considerazione nel definire il campione minimo di controllo.
- (68) Il campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall'insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest'ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.
- (69) È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo che nell'ambito dell'analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Nel tener conto di tale partecipazione occorre tuttavia dimostrare che gli agricoltori che partecipano a tali sistemi presentano meno rischi di quelli che non vi partecipano.
- (70) I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l'onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme venga effettuato nel corso dello stesso anno civile.
- (71) Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell'azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

- (72) È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.
- (73) Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l'organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l'esclusione dell'interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.
- (74) Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l'agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l'agricoltore interessato dalle conseguenze dell'infrazione identificata.
- (75) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l'agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.
- (76) Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, gli agricoltori dichiarano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto. È necessario prevedere un meccanismo per garantire che gli agricoltori rispettino tale obbligo.
- (77) Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo delle riduzioni è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie deve essere presa in considerazione più volte se essa è dichiarata per ottenere aiuti nell'ambito di più regimi di aiuto.
- (78) Il pagamento dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all'aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all'aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all'aiuto di cui dispongono gli agricoltori.
- (79) In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.
- (80) Inoltre, per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.
- (81) Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola, le sementi e il cotone.
- (82) Nel caso in cui la dichiarazione eccessiva fosse intenzionale, è opportuno applicare norme particolari di riduzione.
- (83) È opportuno stabilire le modalità di applicazione per la base di calcolo dei premi per animale.
- (84) Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini a certe condizioni ed entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti.
- (85) Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall'entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.
- (86) Per quanto concerne gli animali delle specie ovina e caprina, occorre stabilire un certo numero di disposizioni specifiche tenuto conto delle particolarità del settore.

- (87) Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.
- (88) Qualora uno Stato membro opti per il premio all'abbattimento, considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati inesatti per negligenza grave ovvero deliberatamente.
- (89) Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Negli altri casi, gli Stati membri devono prevedere riduzioni ed esclusioni equivalenti per ciascuna misura nell'ambito del sostegno specifico.
- (90) Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità devono essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.
- (91) Inoltre, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, come disposto all'articolo 23, paragrafo 2, o all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre adottare disposizioni per l'eventualità che l'agricoltore non intraprenda l'azione correttiva prescrittagli.
- (92) In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all'agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.
- (93) In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l'agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.
- (94) Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all'inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il richiedente circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.
- (95) Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un'inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo ai bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.
- (96) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 definisce le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. L'agricoltore che non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a motivo di tali cause o circostanze deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È tuttavia opportuno fissare un termine entro cui l'agricoltore deve notificare tale situazione.
- (97) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo.
- (98) Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un'equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
- (99) È opportuno determinare l'ordine di calcolo delle varie riduzioni potenziali per ciascun regime di aiuto. Per garantire il rispetto dei vari massimali di bilancio stabiliti per i regimi di sostegno diretto occorre in particolare prevedere l'applicazione di un coefficiente di riduzione dei pagamenti in caso di superamento dei massimali.
- (100) Gli articoli 7, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono riduzioni ed eventualmente adattamenti di tutti i pagamenti diretti erogati ad un agricoltore per un determinato anno civile, rispettivamente in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria. Le disposizioni attuative devono prevedere la base di calcolo di tali riduzioni e adattamenti nel procedimento di calcolo dell'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori.
- (101) Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente si devono stabilire le condizioni in cui si può far valere tale principio, fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

(1) GU L 171 del 2.7.2005, pag. 6.

- (102) È opportuno stabilire norme applicabili nell'eventualità in cui un agricoltore abbia ricevuto indebitamente un certo numero di diritti all'aiuto o il valore di ciascun diritto sia stato fissato a un livello inesatto e il caso non sia contemplato dall'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, in alcuni casi, se l'assegnazione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell'agricoltore, è opportuno che gli Stati membri correggano l'assegnazione o eventualmente il tipo di diritti assegnati, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l'agricoltore non poteva ragionevolmente scoprire l'errore. Inoltre, in alcuni casi, i diritti indebitamente assegnati corrispondono a importi assai ridotti il cui recupero comporta un onere amministrativo considerevole. A fini di semplificazione e per equilibrare l'onere amministrativo e gli importi da recuperare, è opportuno fissare un importo minimo a partire dal quale si procede al recupero. Occorre inoltre disciplinare il caso in cui tali diritti all'aiuto siano stati trasferiti o i trasferimenti di diritti all'aiuto siano stati effettuati senza rispettare l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'articolo 43, l'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (103) È necessario disciplinare gli effetti della cessione di interesse aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.
- (104) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguato funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.
- (105) La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per modificare le modalità di attuazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente nonché alle riduzioni applicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (106) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa le norme relative agli importi risultanti dalla modulazione. È opportuno che una parte degli importi sia assegnata secondo un criterio di ripartizione per il quale devono essere definite norme sulla base dei criteri stabiliti nel suddetto articolo.
- (107) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere quindi abrogato con effetto alla stessa data. Detto regolamento deve tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1° gennaio 2010.

- (108) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «il sistema integrato») di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 85 *unvicijs* e 103 *septvicijs* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) «parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcella agricole;
- (2) «pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ⁽¹⁾;
- (3) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (4) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali, di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (5) «banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (6) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (7) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (8) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (9) «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
- (11) «domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
- (12) «regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;
- (13) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;
- (14) «sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (15) «uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- (16) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (17) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (18) «bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;
- (19) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- (20) «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'anno di domanda in questione;
- (21) «periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009 ⁽¹⁾:
- a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
- d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
- (22) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- (23) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- (24) «animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- (25) «periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- (26) «sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (27) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (28) «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- (29) «sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

- (30) «organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- (31) «condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (32) «campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
- (33) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (34) «norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- (35) «criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- (36) «infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
- (37) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (38) «a decorrere dal pagamento»: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.

TITOLO II

MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

Articolo 3

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri

1. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.

Tuttavia, se la superficie a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera a), e del paragrafo 7, lettera a), del presente articolo, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera soddisfatto.

2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento dei pascoli permanenti, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione del proprio anno di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (qui di seguito «la proporzione di riferimento»).

3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

4. Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ vengono detratte.

Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

- b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

5. Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l'anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.

Le superfici che nel 2004 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

6. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l'anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

7. Per la Bulgaria e la Romania la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2007 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.

8. Se elementi obiettivi rivelano che l'evoluzione della proporzione non rispecchia la situazione effettiva delle superfici a pascolo permanente, gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento. In tal caso essi informano tempestivamente la Commissione dell'adeguamento e dei motivi che lo hanno determinato.

Articolo 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

1. Ove si constati che la proporzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l'obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.

Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.

2. Ove si constati l'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l'obbligo di riconvertire in pascolo permanente superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.

Tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio.

Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, l'obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004.

In deroga all'articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate pascolo permanente a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in forza dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾, (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾ e (CE) n. 1698/2005 ⁽³⁾.

PARTE II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TITOLO I

REQUISITI DEI SISTEMI E CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Sistema di identificazione e di registrazione

Articolo 5

Identificazione degli agricoltori

Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento garantisce un'identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Articolo 6

Identificazione delle parcelle agricole

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall'autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

2. Gli Stati membri accertano che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.

Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 73/2009 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all'articolo 28 del presente regolamento, una tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) titolare;
- b) valore;
- c) data di costituzione;
- d) data dell'ultima attivazione;
- e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);
- f) tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- g) se del caso, limiti regionali.

2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.

CAPO II

Condizionalità

Articolo 8

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare:

- a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall'organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;

- b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
- c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
- d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
- e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, o ad entrambi;
- f) l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell'organismo pagatore.
2. Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell'ambito della quale l'agricoltore indica all'organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 9

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli sulla condizionalità

Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capo III, della presente parte, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, ogni importo indebitamente erogato è recuperato a norma dell'articolo 80.

TITOLO II

DOMANDE DI AIUTO

CAPO I

Domanda unica

Articolo 10

Disposizioni generali relative alla domanda unica

1. Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capi da II a V del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, alle prescrizioni particolari cui sono soggette le domande di aiuto nell'ambito di detti regimi.
2. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato adotta le disposizioni opportune affinché le informazioni contenute nella domanda unica siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

Articolo 11

Data di presentazione della domanda unica

1. L'agricoltore che presenti domanda nell'ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all'anno.

L'agricoltore che non presenti domanda nell'ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell'ambito di un altro regime di aiuto elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o per il sostegno di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, se dispone di superfici agricole, presenta un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

L'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dagli obblighi previsti al secondo e al terzo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare tale data, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in alcune zone le cui condizioni climatiche eccezionali rendano inapplicabili le date normali.

Articolo 12

Contenuto della domanda unica

1. La domanda unica contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:
- l'identità dell'agricoltore;
 - il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;
 - l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;

- d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;
- e) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

2. Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda a norma del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, il materiale geografico fornito all'agricoltore a norma della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l'agricoltore indica l'ubicazione di ciascuna parcella agricola.

4. Al momento della presentazione della domanda l'agricoltore corregge il modulo prestabilito di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l'agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.

5. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13 riguardo ai diritti all'aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all'aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.

Articolo 13

Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici

1. Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- b) un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispettate all'agricoltore dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispettate è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

2. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica indica il numero di alberi da frutta a guscio suddiviso per specie.

3. Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 30 giugno.

4. Nel caso di una domanda di aiuto alle sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) una copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 settembre.
- b) l'indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;
- c) l'indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell'anno successivo alla raccolta;
- d) una copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state certificate ufficialmente; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell'anno successivo alla raccolta.

5. Nel caso di una domanda di pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
- b) ove applicabile, il nome e l'indirizzo dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene l'agricoltore.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

6. Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9 dello stesso capitolo, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell'impegno di conferimento a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1121/2009.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1° dicembre dell'anno della domanda.

7. Nel caso di una domanda per una qualsiasi delle misure connesse alla superficie nell'ambito del sostegno specifico, la domanda unica è corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro.

8. Gli usi delle superfici contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.

Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 né figuranti nell'allegato VI del medesimo regolamento sono dichiarati in una o più rubriche «altri usi».

Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

9. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

Articolo 14

Modifiche della domanda unica

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

2. Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell'anno civile considerato.

3. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

CAPO II

Domande di diritti all'aiuto

Articolo 15

Assegnazione o aumento di diritti all'aiuto

1. Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli da 46 a 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli articoli 41, 57 o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

CAPO III

Domande di aiuto per animale

Articolo 16

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale

1. Le domande di aiuto per animale contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
- c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

- d) se del caso, l'impegno dell'agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;
- e) se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;
- f) se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l'agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1121/2009, al 1° aprile dell'anno civile considerato; se non è noto al momento della presentazione della domanda, detto quantitativo è comunicato all'autorità competente non appena possibile;
- g) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l'agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente, a meno che lo Stato membro interessato decida di non esigere tale informazione, purché la banca dati informatizzata dei bovini offra effettivamente le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto e che i dati in essa contenuti siano sufficienti a individuare il luogo in cui sono detenuti gli animali.

2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini riguardo alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto l'agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all'autorità competente.

In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

- a) in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all'agricoltore;

- b) l'agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere comunicate tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L'agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

CAPO IV

Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero e pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

Articolo 17

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

1. Per ottenere l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento o il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

La domanda relativa all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è inoltre corredata di una copia del contratto di consegna di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Le domande di aiuto di cui al paragrafo 1 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio e, nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania, non successiva al 15 giugno.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1° dicembre dell'anno della domanda.

CAPO V

Domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

Articolo 18

Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

1. Per ottenere un sostegno specifico non contemplato dalle domande di cui al presente titolo, capo I, II e III, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
- c) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi.

La domanda di aiuto è presentata entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel chiedere il sostegno specifico in relazione a un'operazione di investimento, l'agricoltore acclude alla domanda anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente, quali le fatture e i documenti che dimostrano l'avvenuto pagamento da parte dell'agricoltore. Ove non sia possibile presentare tali copie o documenti, i pagamenti effettuati dall'agricoltore sono dimostrati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 e se il singolo pagamento si basa su costi effettivamente sostenuti o una perdita di reddito effettivamente subita, la domanda contiene anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente che dimostri i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda contiene anche una copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1120/2009 e una prova del versamento del premio.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le copie o i documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possano essere trasmesse a parte in data ulteriore. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 19

Domande da parte di fondi di mutualizzazione

1. I fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno specifico presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità del fondo di mutualizzazione;
- b) la documentazione relativa all'evento che dà luogo ai pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
- c) le date in cui sono stati effettuati i pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
- d) l'identità degli agricoltori affiliati che hanno usufruito del pagamento compensativo da parte del fondo;
- e) l'importo complessivo della compensazione erogata;
- f) una dichiarazione da parte del fondo di mutualizzazione di avere preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. Gli Stati membri stabiliscono una data limite entro la quale devono essere presentate le domande di sostegno specifico da parte dei fondi di mutualizzazione. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Articolo 20

Semplificazione delle procedure

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare o disporre che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate a norma del presente regolamento, dall'agricoltore alle autorità competenti e viceversa, avvengano per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:

- a) l'agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;
- b) l'agricoltore soddisfi tutte le condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
- c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca dati stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;

- d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;
- e) non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione.

3. Ove possibile, le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto possono essere domandate dall'autorità competente direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

Articolo 21

Correzione di errori palesi

Fermi restando gli articoli da 11 a 20, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 22

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo ⁽¹⁾.

Il primo comma si applica anche alle domande di sostegno presentate dagli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009 e alle domande di diritti all'aiuto presentate dagli agricoltori a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 23

Presentazione tardiva delle domande

1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente a norma degli

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto in questione.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile.

2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all'articolo 14, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche della domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 24

Presentazione tardiva delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell'articolo 15 del presente regolamento o a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Articolo 25

Revoca delle domande di aiuto

1. Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell'azienda sostituisca la revoca scritta.

2. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

3. Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

TITOLO III

CONTROLLI

CAPO I

Norme comuni

Articolo 26

Principi generali

1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.

Articolo 27

Preavviso dei controlli in loco

1. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.

CAPO II

Controlli relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Controlli amministrativi

Articolo 28

Verifiche incrociate

1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

- a) relative, rispettivamente, ai diritti all'aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) relative ai diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;
- f) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- g) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone a norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- h) tra la dichiarazione resa dall'agricoltore nell'ambito della domanda unica di appartenere a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l'ammissibilità alla maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- i) tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.

2. Le eventuali irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengono di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile a uno o più degli altri agricoltori interessati.

Articolo 29

Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico

1. Per ogni misura nell'ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi, sono controllate tutte le domande. I controlli accertano in particolare:

- a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico;
- b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari;
- c) che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all'articolo 70, paragrafo 3, e all'articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- d) se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l'ammissibilità al sostegno.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità ai criteri di ammissibilità.

Sezione II

Controlli in loco

Sottosezione I

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controlli

1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dell'insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico. Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino

almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura e abbia comunicato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo;

- b) il 5 % di tutti gli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per i bovini nell'ambito del sostegno specifico o del sostegno specifico basato sulla quota latte individuale determinata in conformità all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure del sostegno specifico basato sulla produzione effettiva di latte. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

I controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;

- c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini e di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per gli ovini e i caprini nell'ambito del sostegno specifico. Detti controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali oggetto di domanda di aiuto. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata degli ovini e dei caprini di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
- d) il 10 % degli agricoltori che chiedono un sostegno specifico diverso da quello di cui al paragrafo 1 e alle lettere b) e c) del presente paragrafo, esclusa la misura di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 29, paragrafo 2;
- f) il 100 % dei fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009;

g) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 91 del medesimo regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;

h) almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità all'articolo 94 del medesimo regolamento.

3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

4. Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest'ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 31

Selezione del campione di controllo

1. L'autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un'analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

2. L'efficacia dell'analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all'analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma;

c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.

3. L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

4. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

Articolo 32

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b) le persone presenti;

c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;

d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e dei caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto;

g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2. L'agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell'articolo 35, lo Stato membro può decidere di non invitare l'agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l'agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni o esclusioni.

Sottosezione II

Controlli in loco della domanda unica per i regimi di aiuto per superficie

Articolo 33

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per le domande di aiuto alle sementi a norma dell'articolo 87 del medesimo regolamento. Nondimeno, l'effettiva determinazione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell'ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l'aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Ove possibile, gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell'articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.

Articolo 34

Determinazione delle superfici

1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario.

La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non è superiore a 1,0 ettari.

2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.

Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l'ha notificata alla Commissione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III di tale regolamento.

4. Fermo restando l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.

5. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

6. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 35

Telerilevamento

1. Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all'articolo 33, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

- a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
- b) a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente.

2. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.

Articolo 36

Controlli in loco relativi ai diritti speciali

Gli Stati membri stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli agricoltori che dichiarano diritti speciali, onde garantire il rispetto dell'obbligo di attivazione di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 37

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi

I controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi a norma dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 comprendono in particolare:

- a) controlli a livello dell'agricoltore richiedente:
 - i) su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata;
 - ii) sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l'aiuto;
 - iii) qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi;
- b) se la prima destinazione delle sementi è un costituente o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell'interessato onde accertare che:
 - i) le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costituente o dallo stabilimento in conformità al contratto di coltura;
 - ii) il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costituente o dello stabilimento;
 - iii) le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costituente o dello stabilimento;
- c) se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate a un'altra persona.

Articolo 38

Controlli in loco relativi alle organizzazioni interprofessionali riconosciute

I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e l'elenco dei soci.

Articolo 39

Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono intesi a verificare:

- a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;
- b) l'esattezza dei dati sulle consegne forniti all'autorità competente;
- c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;
- d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.

Articolo 40

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1. Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (qui di seguito THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in uno dei campioni è superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messaggi a disposizione da quest'ultima, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione riporta il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (¹). La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva.

4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.

Sottosezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale

Articolo 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1. Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell'arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell'anno.

Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell'anno.

2. Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell'arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell'arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE)

n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.

Articolo 42

Elementi dei controlli in loco

1. I controlli in loco vertono su tutti gli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sui bovini che non sono oggetto di domanda.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini che non sono oggetto di domanda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.

2. Nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, i controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali, in relazione agli animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) la corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- c) l'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda in adempimento all'obbligo di detenzione;
- d) l'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l'avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.

I controlli di cui alla lettera d) sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi presenti in adempimento all'obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione nel registro e dell'avvenuta notificazione alla banca dati può essere effettuata su un campione.

(¹) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

3. Nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, i controlli in loco comprendono inoltre:

- a) il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell'azienda per l'intero periodo di detenzione;
- b) la verifica dell'esattezza dei dati iscritti nel registro nei sei mesi precedenti il controllo in loco, in base a un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.

Articolo 43

Esecuzione dei controlli in loco nei macelli

1. Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e il premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 dello stesso regolamento, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 53 di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. In tal caso, gli Stati membri eseguono controlli in loco:

- a) almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure
- b) almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità determinati dagli Stati membri e selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco.

2. I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1121/2009.

3. I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Articolo 44

Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione

1. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 53 di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono soggette a controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità:

- a) al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l'identità;
- b) al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:
 - i) se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;
 - ii) se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.

2. I passaporti degli animali sono rinviati all'autorità competente a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

3. L'organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.

Articolo 45

Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo

1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione di controllo di cui all'articolo 32 del presente regolamento viene integrata dalla relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1082/2003.

2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2, la relazione di controllo di cui all'articolo 32 può consistere in un elenco, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda le ispezioni fisiche delle operazioni di macellazione, svolte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, la relazione menziona tra l'altro i codici di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.

3. Per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 44, la relazione di controllo può limitarsi all'elenco degli animali controllati.

4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l'applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

Sottosezione IV

Controlli in loco relativi al sostegno specifico

Articolo 46

Disposizioni particolari relative al sostegno specifico

1. Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.

In particolare, gli Stati membri verificano:

- a) nel controllare le domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, che:
 - i) gli agricoltori fossero effettivamente ammessi a beneficiare della compensazione erogata dal fondo;
 - ii) che la compensazione sia stata effettivamente erogata agli agricoltori affiliati ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) nell'esecuzione di controlli in loco riguardo a operazioni di investimento che beneficiano del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che l'investimento sia stato realizzato.

I controlli di cui al secondo comma, lettera a), possono essere svolti su un campione di almeno il 10 % degli agricoltori interessati.

2. A condizione che lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell'azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO III

Controlli relativi alla condizionalità

Sezione I

Disposizioni comuni

Articolo 47

Disposizioni generali relative alla condizionalità

1. Ai fini del presente capo, per «infrazione ripetuta» si intende l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza.
2. La «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
3. La «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.
4. La «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 48

Autorità di controllo competente

1. Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.

Sezione II

Controlli amministrativi

Articolo 49

Controlli amministrativi

A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III

Controlli in loco

Articolo 50

Percentuale minima di controlli

1. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco almeno sull'1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull'1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel corso dell'anno civile di cui trattasi.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori in conformità all'articolo 48, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all'autorità di controllo competente per l'atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l'atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Nell'ambito di un determinato atto, l'autorità di controllo competente ha la facoltà di limitare l'oggetto di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

Articolo 51

Selezione del campione di controllo

1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

L'analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:

- a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente ai criteri e alle norme considerati.

Fermo restando l'articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

3. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

4. I campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 sono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati a norma degli articoli 30 e 31 e ai quali si applicano i criteri o le norme pertinenti. Tuttavia, il campione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'anno civile di cui trattasi.

5. In deroga al paragrafo 4, i campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 possono essere selezionati nell'ambito della popolazione di agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nell'ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che sono tenuti a rispettare i criteri o le norme pertinenti.

In tal caso:

- a) qualora l'analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge la percentuale minima di controlli indicata all'articolo 50, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;
 - b) se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l'analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale minima di controlli di cui all'articolo 50, paragrafo 1.
6. Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 52

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.
2. Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.
3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 53

Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 50, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, gli agricoltori selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all'atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell'anno di controlli di livello adeguato.

2. Se del caso, i controlli in loco riguardano l'intera superficie agricola dell'azienda. Nondimeno, l'effettiva ispezione in campo nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell'azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai criteri e alle norme il cui rispetto può essere verificato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4. A condizione che lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell'azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o dai controlli a livello delle imprese di cui all'articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, lettera b).

5. Ai fini dell'esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e le norme siano almeno efficaci quanto i controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.

Tali indicatori devono avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprire tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6. I controlli in loco relativi al campione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

Articolo 54

Relazione di controllo

1. Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell'articolo 51 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;
 - ii) le persone presenti;
 - iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
- b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) i risultati dei controlli;
 - iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;
- c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e frequenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di norme comunitarie di nuova introduzione, in forza dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme comunitarie esistenti, in forza del medesimo articolo.

2. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco, l'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

A meno che non abbia immediatamente adottato misure correttive per porre fine all'infrazione accertata, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore viene informato che saranno adottate misure correttive, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l'esclusione dal pagamento, che saranno adottate misure correttive.

3. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

TITOLO IV

BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI

CAPO I

Mancata dichiarazione di superfici

Articolo 55

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

1. Se, per un dato anno, un agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui all'articolo 13, paragrafo 8, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

2. Per gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del medesimo regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull'importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* di tale regolamento.

CAPO II

Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie

Articolo 56

Principi generali

1. Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:

- a) superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni pertinenti;
- b) superfici ai fini del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- c) un gruppo per ciascuna delle superfici ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie, che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
- d) superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

Ai fini del primo comma, lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all'aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Articolo 57

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1. Per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, come stabilito al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

2. In relazione alle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico:

- se vi è una discrepanza tra i diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore;

- se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone l'agricoltore, i diritti all'aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all'aiuto a disposizione dell'agricoltore.

3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del presente regolamento, per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fermo restando l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Articolo 58

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione ⁽¹⁾. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

⁽¹⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

*Articolo 59***Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le patate da fecola e le sementi**

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è superiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

3. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a un comportamento intenzionale dell'agricoltore, non viene erogato alcun importo per l'aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

*Articolo 60***Dichiarazione eccessiva intenzionale**

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

*Articolo 61***Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi**

1. Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate, come previsto all'articolo 37, primo comma, lettera b), punto iii), l'aiuto da pagare per le specie interessate, una volta

applicate le eventuali riduzioni di cui all'articolo 59, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % ma non al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Se il quantitativo non commercializzato è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi per la campagna di commercializzazione in oggetto.

2. Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure per sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, non viene concesso alcun aiuto per tale campagna di commercializzazione e per quella successiva.

*Articolo 62***Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone**

Ferme restando le riduzioni e le esclusioni disposte dagli articoli 58 e 60 del presente regolamento, qualora si constati che non rispetta gli obblighi derivanti dall'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, l'agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, l'aiuto per il cotone per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 73/2009 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

*Sezione II***Premi per gli animali***Articolo 63***Base di calcolo**

1. Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è ridotto al limite o al massimale fissato per l'agricoltore in questione.

2. Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3. Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 21.

Articolo 64

Sostituzioni

1. I bovini presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici e le giovenche oggetto di domanda di aiuto a norma, rispettivamente, dell'articolo 111 e dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.

2. Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell'azienda e a un altro animale arrivato nell'azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all'autorità competente.

3. Se l'agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se per tali animali è versato un aiuto della stessa entità, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre oggetto di domanda di aiuto a norma dell'articolo 101 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.

4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Articolo 65

Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito dei

regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2. Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o
- b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell'applicazione del presente comma solo gli animali effettivamente macellati entro l'anno in questione sono considerati potenzialmente ammissibili.

Per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualsiasi irregolarità riscontrata negli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti o dei massimali individuali di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 112 dello stesso regolamento.

4. Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, nell'ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 66

Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, *mutatis mutandis*, il disposto dell'articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

2. Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, meno la differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.

3. Quando, in relazione a una domanda di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.

5. Qualora si constati che un produttore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei propri animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all'articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

6. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono dovute a un comportamento intenzionale dell'agricoltore, non viene erogato alcun importo per l'aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, qualora una verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 67

Circostanze naturali

Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'agricoltore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto per l'intero periodo di detenzione, purché l'agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

- a) decesso di un animale in seguito a malattia;
- b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'agricoltore.

Articolo 68

Inesattezze nelle dichiarazioni e nei certificati rilasciati dai macelli

Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli in relazione al premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 dello stesso regolamento, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato inesatto o una dichiarazione inesatta per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.

Sezione III

Sostegno specifico

Articolo 69

Accertamenti relativi al sostegno specifico

Per quanto riguarda i pagamenti da erogare per il sostegno specifico, gli Stati membri stabiliscono, per ciascuna misura, riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle stabilite nel presente titolo. In relazione ai pagamenti per superficie o per animale, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente titolo. Inoltre, ove opportuno, si applica mutatis mutandis l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione⁽¹⁾.

Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, enti o organizzazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione viene privato del diritto di fornire prove ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.

CAPO III

Accertamenti relativi alla condizionalità

Articolo 70

Principi generali e definizioni

1. Ai fini del presente capo si applica l'articolo 47.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la presentazione di una domanda di aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 va intesa come la presentazione annuale del modulo di domanda unica.
3. Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi di aiuto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, delle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti, compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un'infrazione e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

⁽¹⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

4. Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente o, se del caso, dell'organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

5. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75 del presente regolamento, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 che non presentano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all'articolo 11 del presente regolamento si applica una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull'importo complessivo da versare nell'ambito dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del medesimo regolamento.

6. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, e dell'articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

7. L'infrazione relativa a una norma che costituisce nel contempo un criterio è considerata un'unica infrazione. Al fine del calcolo delle riduzioni, l'infrazione è considerata parte del campo del criterio.

8. Al fine dell'applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata:

- a) all'importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all'agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell'anno civile dell'accertamento e
- b) all'importo complessivo dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del medesimo regolamento.

Articolo 71

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1. Fermo restando l'articolo 77, se un'infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell'agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all'1 % o di aumentarla al 5 % dell'importo complessivo in questione o, nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e l'agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l'esclusione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non è posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

3. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di considerare di scarsa rilevanza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, un caso di infrazione, e l'agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non è posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

L'infrazione in questione non è considerata di scarsa rilevanza e si applica una riduzione non inferiore all'1 % a norma del paragrafo 1.

Inoltre, un'infrazione considerata di scarsa rilevanza e sanata dall'agricoltore entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non è considerata un'infrazione ai fini del paragrafo 5.

4. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

5. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all'articolo 72, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all'articolo 70, paragrafo 6, l'organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell'infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l'organismo pagatore informa l'agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell'articolo 72. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell'applicazione del limite del 15 % di cui al secondo comma, ultima frase.

6. Qualora si accerti un'infrazione ripetuta combinata a un'altra infrazione o a un'altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Articolo 72

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale

1. Fermo restando l'articolo 77, se l'infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall'agricoltore, la riduzione da applicare all'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % di tale importo complessivo.

2. Qualora l'infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l'agricoltore è escluso da tale regime per l'anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o durata, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l'agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell'anno civile successivo.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 73

Eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

2. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda.

Una volta fornite dall'agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

*Articolo 74***Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini**

Per quanto riguarda i bovini oggetto di domanda, l'articolo 73 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini che non sono oggetto di domanda, le stesse disposizioni si applicano in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi a norma del capo III.

*Articolo 75***Forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 76***Pagamenti minimi**

Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi non superiori a 100 EUR.

*Articolo 77***Cumulo di riduzioni**

Qualora un'infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III:

- a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati;
- b) le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all'importo complessivo dei pagamenti da erogare nell'ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.

*Articolo 78***Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno**

1. Gli Stati membri calcolano l'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto se necessario del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi che possono beneficiare dei premi.

2. Per ciascun regime di sostegno elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, le riduzioni o esclusioni dovute a irregolarità, presentazione tardiva della domanda, mancata dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali di bilancio, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienza alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione alle irregolarità;
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva delle domande, a norma degli articoli 23 e 24;
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di mancata dichiarazione di parcelle agricole, a norma dell'articolo 55;
- d) per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, dell'articolo 123, paragrafo 1, e dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 127, paragrafo 2, e dell'articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c).

Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere a un singolo agricoltore nell'ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo risultante dall'applicazione del primo comma, lettere a), b) e c), per il coefficiente di cui al secondo comma.

Articolo 79

Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità

1. Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all'articolo 78 del presente regolamento.

2. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità a norma del titolo IV, capo III.

Articolo 80

Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato a norma del paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 81

Recupero di diritti indebitamente assegnati

1. Fermo restando l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l'agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se nel frattempo l'agricoltore ha trasferito i diritti all'aiuto ad altri agricoltori, l'obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l'agricoltore destinatario dell'assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il valore dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

I diritti all'aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall'inizio.

2. Fermo restando l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello eccessivamente elevato, tale valore è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all'aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I diritti all'aiuto si considerano assegnati fin dall'inizio al valore risultante dall'applicazione della rettifica.

3. Se, ai fini dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti assegnati a un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009 è inesatto e se tale assegnazione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall'agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti all'aiuto e, se del caso, corregge il tipo di diritti assegnati all'agricoltore.

Tuttavia, il primo comma non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.

4. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora l'importo complessivo indebitamente assegnato all'agricoltore non sia superiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 3 non sia superiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.

5. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all'aiuto senza rispettare l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'articolo 43, paragrafi 1 e 2, l'articolo 62, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

6. Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all'articolo 80.

Articolo 82

Cessione di aziende

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

⁽¹⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

b) «cedente»: l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;

c) «cessionario»: l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda.

2. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;

b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto.

4. Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a):

a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.

5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso:

a) nessun aiuto è versato al cessionario;

b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Articolo 83

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

Articolo 84

Comunicazioni

1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato, una relazione sull'anno civile precedente, indicante in particolare:

a) lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei criteri di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei criteri e delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché le misure particolari adottate per la gestione e il controllo del sostegno specifico;

b) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale di animali e il totale dei quantitativi;

c) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;

d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma del titolo IV;

e) le risultanze dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messo loro a disposizione da quest'ultima, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. In situazioni eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nelle normative settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

5. In caso di applicazione di una riduzione lineare dei pagamenti diretti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 79 del presente regolamento, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione della percentuale di riduzione applicata.

Articolo 85

Sistema di ripartizione

Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.

La quota di ciascuno Stato membro in termini di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo è adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in standard di potere d'acquisto, utilizzando un terzo della differenza rispetto alla media degli Stati membri cui si applica la modulazione.

A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, basati sui dati di Eurostat disponibili nell'agosto 2003:

- a) per quanto riguarda la superficie agricola, l'indagine 2000 sulla struttura delle aziende agricole in conformità al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) per quanto riguarda l'occupazione nel settore agricolo, i dati sull'occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

pesca pubblicati nell'edizione 2001 della serie annua dell'indagine sulle forze di lavoro, realizzata in conformità al regolamento (CE) n. 577/98 ⁽²⁾.

- c) per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d'acquisto, la media di tre anni calcolata per il periodo 1999-2001 sulla base dei dati dei conti nazionali.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione
Mariann FISHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO I

Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del $\Delta 9$ - tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa**1. Finalità e campo di applicazione**

Il metodo serve a determinare il $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del $\Delta 9$ -THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 40, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Prelievo di campioni**2.1. Campioni**

- a) Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

- b) Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2. Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ^9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ^9 -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro

impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ^9 -THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C
- temperatura dell'iniettore: 300 °C
- temperatura del rivelatore: 300 °C

d) Volume iniettato: 1 μ l

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ^9 -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

— Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

— Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 1	Articolo 1	
Articolo 2, punto 1	—	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 1 <i>bis</i>	Articolo 2, punto 1	
Articolo 2, punto 1 <i>ter</i>	—	
Articolo 2, punto 2	—	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, punto 2 <i>bis</i>	—	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 3	
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 4	
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 5	
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 6	
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 7	
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 8	
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 9	
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 10	
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 11	
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 12	
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 14	
Articolo 2, punto 14	—	
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 15	
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 16	
Articolo 2, punto 17	Articolo 2, punto 17	
Articolo 2, punto 18	Articolo 2, punto 18	
Articolo 2, punto 19	Articolo 2, punto 19	
Articolo 2, punti da 20 a 36	Articolo 2, rispettivamente punti da 21 a 37	
Articolo 2, punto 37	—	
Articolo 2, penultimo comma	Articolo 2, punto 38	
Articolo 2, ultimo comma	—	
Articolo 3, paragrafi da 1 a 7	Articolo 3, paragrafi da 1 a 7	
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	Articolo 5	
Articolo 6	Articolo 6	
Articolo 7	Articolo 7	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 4	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 5	
Articolo 9, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1	
Articolo 9, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 10	Articolo 9	
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1	
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma	
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma	
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma	

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2	
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)	Articolo 12, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c) e d)	
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)	—	
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)	
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	
Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1	
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma	—	
Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4	—	
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 2	
Articolo 13, paragrafo 6	—	
Articolo 13, paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 3	
Articolo 13, paragrafo 8	Articolo 13, paragrafo 4	
Articolo 13, paragrafo 9	—	
Articolo 13, paragrafo 10	Articolo 13, paragrafo 5	
Articolo 13, paragrafi 11 e 12	—	
Articolo 13, paragrafo 13 bis	Articolo 13, paragrafo 6	
Articolo 13, paragrafo 14	Articolo 20, paragrafo 3	
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 8, primo comma	
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma	—	
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 8, secondo comma	
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 8, terzo comma	
Articolo 14, paragrafo 1 bis	Articolo 55, paragrafi 1 e 2	
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 5	
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 1	
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 9	
Articolo 15	Articolo 14	
Articolo 15 bis	—	
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 16, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 16, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 65, paragrafo 3, terzo comma	
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4	
Articolo 17	—	
Articolo 17 bis	Articolo 17	
Articolo 18	Articolo 20	
Articolo 19	Articolo 21	
Articolo 20	Articolo 22	
Articolo 21	Articolo 23	
Articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 24	
Articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 1	
Articolo 22	Articolo 25	
Articolo 23	Articolo 26	
Articolo 23 bis, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 27, paragrafo 1	

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 23 bis, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2	
Articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), g), i), j) e k)	Articolo 28, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)	
Articolo 24, paragrafo 1, lettere f) e h)	—	
Articolo 24, paragrafo 2, primo comma	Articolo 28, paragrafo 2	
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 28, paragrafo 3	
Articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4	Articolo 30, rispettivamente paragrafi 1, 3 e 4	
Articolo 26, paragrafo 2, lettere a), b), c), f) e h)	Articolo 30, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), b), c), g) e h)	
Articolo 26, paragrafo 2, lettere d), e) e g)	—	
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 31, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, lettere a), b) e c)	Articolo 31, paragrafo 2	
Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 31, paragrafo 1, secondo e terzo comma	
Articolo 27, paragrafi 3 e 4	Articolo 31, paragrafi 3 e 4	
Articolo 28	Articolo 32	
Articolo 29	Articolo 33	
Articolo 30, paragrafo 1, primo e secondo comma e paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 34, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 6	
Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma	—	
Articolo 31	Articolo 37	
Articolo 31 bis	Articolo 38	
Articolo 31 ter	Articolo 39	
Articolo 32	Articolo 35	
Articolo 33, paragrafo 1	—	
Articolo 33, paragrafi 2, 3, 4 e 5	Articolo 40, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 4	
Articolo 33 bis	—	
Articolo 33 ter	—	
Articolo 33 quater	—	
Articolo 34, paragrafo 1, primo comma	Articolo 41, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma	—	
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), primo comma, dal primo al quarto trattino	Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino	Articolo 42, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b)	
Articolo 36	Articolo 43	
Articolo 37	Articolo 44	

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 38	—	
Articolo 39	Articolo 45	
Articolo 40	—	
Articolo 41, lettere a), b), c) e d)	Articolo 47, paragrafi 1, 2, 3 e 4	
Articolo 42	Articolo 48	
Articolo 43	Articolo 49	
Articolo 44, paragrafi 1, 1 bis e 2	Articolo 50, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 45, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 e 4	Articolo 51, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 46	Articolo 52	
Articolo 47, paragrafi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 5	Articolo 53, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 48	Articolo 54	
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 56, paragrafo 1	
Articolo 49, paragrafo 2		Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 56, paragrafo 2	
Articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 57, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 50, paragrafo 5	—	
Articolo 50, paragrafo 7	Articolo 75, paragrafo 1	
Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 58	
Articolo 51, paragrafo 2 bis	Articolo 57, paragrafo 2	
Articolo 51, paragrafo 3	—	
Articolo 52	Articolo 59	
Articolo 53, primo e secondo comma	Articolo 60	
Articolo 53, terzo e quarto comma	Articolo 57, paragrafo 2	
Articolo 54	Articolo 61	
Articolo 54 bis	—	
Articolo 54 ter	Articolo 62	
Articolo 57, paragrafo 1	Articolo 63, paragrafo 1	
Articolo 57, paragrafo 2	Articolo 63, paragrafo 2	
Articolo 57, paragrafo 3, primo comma	Articolo 63, paragrafo 3	
Articolo 57, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 75, paragrafo 1	
Articolo 57, paragrafo 4	Articolo 63, paragrafo 4	
Articolo 58	Articolo 64	
Articolo 59	Articolo 65	
Articolo 60	Articolo 66	
Articolo 61	Articolo 67	
Articolo 62	Articolo 68	
Articolo 63	—	
Articolo 64	—	
Articolo 65, paragrafi 1, 2 bis, 3, 4 e 5	Articolo 70, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5	
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 71, paragrafo 1	
Articolo 66, paragrafo 2	Articolo 70, paragrafo 6	
Articolo 66, paragrafi 2 bis e 2 ter	Articolo 71, rispettivamente paragrafi 2 e 3	

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 66, paragrafo 3, primo e terzo comma	Articolo 71, paragrafo 4	
Articolo 66, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 70, paragrafo 7, prima frase	
Articolo 66, paragrafi 4 e 5	Articolo 71, rispettivamente paragrafi 5 e 6	
Articolo 67, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 72, paragrafo 1	
Articolo 67, paragrafo 2	Articolo 72, paragrafo 2	
Articolo 68	Articolo 73	
Articolo 69	Articolo 74	
Articolo 70	Articolo 76	
Articolo 71	Articolo 77	
Articolo 71 <i>bis</i>	Articolo 78	
Articolo 71 <i>ter</i>	Articolo 79	
Articolo 72	Articolo 75, paragrafo 2	
Articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4	Articolo 80, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 73, paragrafi 5, 6 e 7	—	
Articolo 73 <i>bis</i> , paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> , 2 <i>ter</i> , 3 e 4	Articolo 81, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 74	Articolo 82	
Articolo 75	Articolo 83	
Articolo 76	Articolo 84	
Articolo 77	—	
Articolo 78	Articolo 85	
Articolo 80	—	
Articolo 81	—	
Allegato I	Allegato II	